



# ABCDiritto

*leges ab omnibus intelligi debent*

Il presente "blog" ha carattere informativo sul diritto e sugli aspetti che sono ad esso connessi. **I rispettivi autori non informano "sulla propria attività" professionale e non usano il "blog" per tali scopi.** Per questo motivo ABCDiritto non ricade nella disciplina dettata dagli artt. 17 e 17bis del Codice Deontologico Forense (come da delibera del Consiglio Nazionale Forense del 18 gennaio 2007). Allo stesso tempo ABCDiritto non costituisce una testata giornalistica. Gli aggiornamenti sono effettuati senza che sia stabilita la periodicità o gli orari. Il sito è ospitato dai server di Blogger società gestita da Google Inc. ABCDiritto è gestito da **Avv. H. J. Iezzi**, per contatti scrivere ad [abcdiritto@yahoo.it](mailto:abcdiritto@yahoo.it)

<http://abc.blogspot.com>

blog sull'ABC del diritto ed oltre...

**Cassazione Sez. V Penale 7 febbraio 2007 n. 4990**

**Presidente D. Nardi**

Motivi della decisione

A. F. ricorre per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace di Trieste del 25 ottobre 2005 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 594 c.p. per avere "offeso l'onore ed il decoro di V. A., proferendo, rivolgendosi a questa, le seguenti frasi: «con tutti quei chili come pretende di non avere il mal di schiena ... con lei perdo solo tempo, chi vuole che la guardi, chi vuole che la tocchi, lei deve dimagrire ... non le è ancora venuto un infarto, ma chi l'ha assunta, ma come può prestare questo servizio ... lei è un peso per la società ... visitarla è una perdita di soldi per l'INAIL» (in Trieste il 16.6.2004).

Il motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla sussumibilità dello stesso nella fattispecie criminosa di cui all'art. 594 c.p. Deduce, tra l'altro, che in ogni caso la condotta sarebbe scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., "visto l'evidente dovere giuridico e professionale di dare diagnosi esatta, a costo di «offendere» il paziente".

Osserva la Corte che il ricorso è fondato in relazione al profilo da ultimo evidenziato nella sintesi dei motivi.

Invero, risulta dalla sentenza impugnata che la querelante, recatasi presso l'INAIL di Trieste per essere visitata in quanto, mentre svolgeva le sue mansioni di assistente domiciliare "aveva riportato uno stiramento alla schiena", è stata indirizzata dalla dott.ssa S. allo specialista ortopedico, dott. A. F..

La prova del reato contestato è stata così sintetizzata nella sentenza impugnata: "la denuncia querela è stata presentata perché il dott. A. F. si sarebbe rivolto in malo modo alla V. dicendole, in sostanza, che a causa del notevole suo soprappeso non serviva una terapia per lo stiramento se prima non avesse effettuato una robusta cura dimagrante" (la querelante e la figlia che l'accompagnava sarebbero uscite piangendo dall'ambulatorio e la dott.ssa S. ha confermato di avere udito "le voci concitate in corridoio, anche la voce del dott. A. F.").



# ABCDiritto

*leges ab omnibus intelligi debent*

Il presente "blog" ha carattere informativo sul diritto e sugli aspetti che sono ad esso connessi. **I rispettivi autori non informano sulla propria attività "professionale" e non usano il "blog" per tali scopi.** Per questo motivo ABCDiritto non ricade nella disciplina dettata dagli artt. 17 e 17bis del Codice Deontologico Forense (come da delibera del Consiglio Nazionale Forense del 18 gennaio 2007). Allo stesso tempo ABCDiritto non costituisce una testata giornalistica. Gli aggiornamenti sono effettuati senza che sia stabilita la periodicità o gli orari. Il sito è ospitato dai server di Blogger società gestita da Google Inc. ABCDiritto è gestito da **Avv. H. J. Iezzi**, per contatti scrivere ad [abcdiritto@yahoo.it](mailto:abcdiritto@yahoo.it)

<http://abc.blogspot.com>

blog sull'ABC del diritto ed oltre...

Conclude il giudice del merito che "risulta provato che il comportamento dell'imputato sia stato sostanzialmente offensivo nei confronti della p.o. per il suo insistere sulla circostanza dell'inutilità di terapie per la lombosciatalgia in relazione al peso della medesima" e che "la conferma effettuata dalla dott.ssa S. dell'aver sentito voci concitate, anche quella del dott. A. F., e che sia la V. che la figlia siano uscite piangendo dall'incontro col dott. A. F. non può che costituire prova dell'atteggiamento offensivo dell'odierno imputato, anche senza che siano state usate o provate espressioni in sé ingiuriose".

Ha concluso, poi, il giudice del merito che "d'altronde la sig.ra V. è apparsa visibilmente di peso eccessivamente sproporzionato ed è comprensibile che si sia sentita offesa allorché il medico che doveva fornirle i rimedi per la lombosciatalgia le ha fatto rilevare in modi poco urbani la sua condizione fisica".

Emerge, dalla motivazione della sentenza impugnata, la prova di una condotta dell'imputato caratterizzata da:

- 1) "modi poco urbani";
- 2) assenza di espressioni ingiuriose ("senza che siano state usate o provate espressioni in sé ingiuriose");
- 3) affermazioni corrispondenti al vero rispetto alla condizione della querelante come persona "visibilmente di peso eccessivamente sproporzionato".

Orbene, se in relazione al profilo sub 1) la condotta assume valenza disciplinare (rispetto al rapporto di servizio con l'INAIL) e deontologica in genere, rispetto all'esercizio della professione medica, il profilo sub 2) vale da sé ad escludere qualsiasi valenza penalistica della condotta stessa, nel mentre il profilo sub 3) assume valenza esimente rispetto al dovere professionale del medico, il quale non può porsi il problema dell'offensività della mera constatazione della condizione patologica del paziente (nel caso concreto evidenziato nella sentenza impugnata come "visibilmente di peso eccessivamente sproporzionato").

Peraltro, se è vero che oggi è indiscusso che i delitti contro l'onore, e in particolare la diffamazione, non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass., sez. V, 15 ottobre 1987, Beria, m. 178532), nondimeno "l'esigenza di sottrarre alla sanzione comportamenti che non ne appaiono meritevoli può essere recuperata nella definizione della condotta, ove si consideri che, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato offensivo (Sez. V, Sentenza n.935 del 1999, Pres. Marvulli, est. Nappi).



# ABCDiritto

*leges ab omnibus intelligi debent*

Il presente " blog " ha carattere informativo sul diritto e sugli aspetti che sono ad esso connessi. **I rispettivi autori non informano " sulla propria attivita' " professionale e non usano il " blog " per tali scopi.** Per questo motivo ABCDiritto non ricade nella disciplina dettata dagli artt. 17 e 17bis del Codice Deontologico Forense (come da delibera del Consiglio Nazionale Forense del 18 gennaio 2007). Allo stesso tempo ABCDiritto non costituisce una testata giornalistica. Gli aggiornamenti sono effettuati senza che sia stabilita la periodicit  o gli orari. Il sito e' ospitato dai server di Blogger societa' gestita da Google Inc. ABCDiritto e' gestito da **Avv. H. J. Iezzi**, per contatti scrivere ad [abcdiritto@yahoo.it](mailto:abcdiritto@yahoo.it)

<http://abcd.blogspot.com>

blog sull'ABC del diritto ed oltre...

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perch  il fatto non sussiste, emergendo dalla stessa motivazione — in contrasto con quanto contestato nell'imputazione — l'insussistenza della prova della condotta ingiuriosa.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perch  il fatto non sussiste.  
Cos  deciso in Roma il 19 dicembre 2006.

..:

*A cura dell'Avv. Hermans Joseph Iezzi*



..: Avvertenze Legali :

  2007 abcdiritto.blogspot.com ..: Tutti i diritti sono riservati ed appartengono agli Autori.

Non e' consentita la riproduzione dei testi ma e' permessa la citazioni dei medesimi purch  accompagnata dal nome dell'Autore e dall'indicazione "presente in abcdiritto.blogspot.com".  
Tutti i testi dei provvedimenti pubblicati non rivestono carattere di ufficialita'. Gli Autori di [ABCDiritto.blogspot.com](http://abcdiritto.blogspot.com) declinano ogni responsabilita' per eventuali inesattezze.